

STATUTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA SCUOLA MEDIA DI LOSONE-RUSSO

Articolo 1: *Composizione*

L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti all'Istituto.

Articolo 2: *Diritto di voto*

In assemblea ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto ad un unico voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano l'Istituto.

Articolo 3: *Compiti*

L'Assemblea dei genitori ha i seguenti compiti:

- approvare lo statuto ed eventuali modifiche;
- nominare il comitato;
- formulare all'attenzione degli organi scolastici e di altri enti interessati i postulati dei genitori;
- agevolare e favorire i rapporti tra le diverse componenti della scuola (direzione, docenti, genitori e allievi);
- esprimere l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- discutere e decidere sulle modalità e possibilità di collaborazione con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi;
- promuovere serate informative sulla scuola e su temi che coinvolgono personalmente i genitori.

Articolo 4: *Comitato*

Il Comitato si compone da 7 a 11 membri, tenendo conto, possibilmente, della rappresentanza di ogni Comune del comprensorio e delle singole classi. Esso sta in carica un anno scolastico e i suoi membri sono rieleggibili. Per lo svolgimento delle proprie mansioni il Comitato può far capo alla segreteria della scuola.

Il Comitato nomina al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario , un cassiere.

Articolo 5: *Compiti del Comitato*

Il Comitato:

- elabora le decisioni prese dall'Assemblea
- formula eventuali proposte da sottoporre all'Assemblea
- rende conto all'Assemblea dell'attività svolta

Articolo 6: Convocazioni

L'Assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno. Essa è convocata dal presidente uscente che la dirige fino al rinnovo delle cariche. L'Assemblea dei genitori è convocata dal Comitato tutte le volte che lo ritiene necessario o su richiesta di 1/20 degli aventi diritto di voto. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviata ai genitori almeno otto giorni prima, salvo in caso di particolare urgenza.

Articolo 7: Deliberazioni

L'Assemblea può validamente deliberare quando sono presenti 1/7 degli aventi diritto di voto. Se non è raggiunto il quorum l'Assemblea è riconvocata dopo 20 minuti e le deliberazioni sono valide con qualsiasi numero di presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Articolo 8: Nomine

Le candidature dei membri del Comitato e dei membri di eventuali commissioni , devono essere presentate per iscritto all'Ufficio presidenziale uscente prima dell'Assemblea ordinaria o al più tardi anche verbalmente all'inizio della discussione sulle nomine. Su richiesta anche di un sol membro le elezioni avvengono a scrutinio segreto. I candidati devono dichiarare l'accettazione della candidatura. Sono eletti ogni volta il o i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità e se nessuno si ritira, si rifà la votazione.

Statuto rivisto ed approvato dall'assemblea dei genitori il 14 novembre 2007.

